



COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

COPIA ORDINANZA N. 12 DEL 05-07-2022
Ordinanza Sindacale n. 9 del 05-07-2022

OGGETTO	DISCIPLINA DEGLI ORARI IN CAPO AI TITOLARI DI PUBBLICO ESERCIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO MUSICALE.
----------------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- nel territorio comunale di Villalba sono presenti diversi esercizi pubblici commerciali che durante il periodo estivo intrattengono il pubblico con attività musicale negli spazi esterni di loro competenza;
- occorre favorire la convivenza tra interessi divergenti costruendo un patto tra portatori di istanze diverse e garantendo la tutela dei diritti alla vivibilità, al riposo, all'esercizio dell'attività economica ed allo svago notturno;
- per attività di intrattenimento musicale si intende musica dal vivo, diffusione, sottofondo musicale.

Considerato che:

- occorre regolamentare l'attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici;
- la materia mediante Ordinanza ha una durata limitata al periodo estivo ove si registrano i maggiori disagi per la collettività locale;
- sono altresì escluse le manifestazioni temporanee soggette a specifica autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico.

Ravvisata

L'opportunità di regolamentare gli orari di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici, al fine di tutelare gli interessi degli operatori del settore, ma di assicurare altresì le condizioni per il godimento del riposo ai residenti della zona in cui insistono gli esercizi pubblici.

Visto il T.U.L.P.S.;

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 1/03/91;

Visto il D.P.C.M. 14/11/97;

Vista il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/99

Vista la legge n. 689 del 24/11/1981;

Visto il D. Lgs. N. 227/2011;

Visto il D.L. n. 5/2012 convertito in legge;

Visto l'art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito con modificazioni nella legge 24.07.2008 n. 125.

ORDINA

Ai titolari di pubblico esercizio che intendono svolgere l'attività di intrattenimento musicale, negli spazi esterni di loro competenza, di rispettare le seguenti prescrizioni:

- **Disciplina orari**

. tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.

- **Prescrizioni da rispettare**

ridurre congruamente il volume degli impianti sonori di qualunque tipo almeno mezz'ora prima dell'ora di spegnimento nonché ogni rumore molesto, legato all'esercizio dell'attività;

spegnere qualsiasi apparecchio di riproduzione sonora alle ore stabilite dal presente provvedimento;

rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico, rispettando i limiti di emissioni previsti;

vigilare a che gli avventori non arrechino disturbo, mediante schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone;

rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

vigilare a che gli avventori non portino fuori dal locale bottiglie e bicchieri di vetro;

collocare dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

mantenere il decoro igienico dei luoghi.

- **Sanzioni**

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/81.

Fatta salva l'applicazione di altre preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi che con la presente ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da € 250,00 ad € 500,00 ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/200, come modificato dalla legge 3/2003.

E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, per cinque giorni successivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20 comma III della stessa legge 689/81.

DEMANDA

*All'Ufficio competente, per la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Ente;

*al Comando Stazione dei Carabinieri e al Servizio di Polizia Municipale, per i controlli inerenti il rispetto del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio;

in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla stessa data.

Lì, 05.07.2022

IL SINDACO

(Rag. Maria Paola Immordino)

Comune di Villalba (CL) Ord. 12/2022

